



COMUNE DI RIBERA
Libero Consorzio Comunale di Agrigento
3° Settore Servizio Finanziario e Suap

DETERMINAZIONE DEL DIRIGENZIALE N° 573 DEL 18.07.2016

Oggetto: Affidamento per la fornitura del servizio gestionale IUC e tributi minori anno 2016
CIG n. Z191A8A654

IL DIRIGENTE

Premesso

Che con deliberazione della Giunta Comunale n. 66 del 08.03.2016 è stata assegnata la somma di € 22.500,00 oltre a € 4.950,00 I.V.A. 22%, per complessive € 27.450,00, da prelevare come segue: per € 21.594,00 dal Cap 10140305 art. 1 "Gestione Entrate Tributarie" Impegno: 412/16 e per € 5.856,00 al Cap 10140301 art. 1 del bilancio in corso imp. n. 413/16, per l'acquisizione di un servizio per la gestione di tutti i tributi comunali, IUC TOSAP e Pubblicità, con formazione del personale interno di un Software gestionale TASI, stampa e imbustamento e spedizione di circa 13.000 avvisi di pagamento (TARI e TASI) annualità 2015, nonché predisporre, stampare, ed imbustare gli avvisi di accertamento relativi ad una annualità di tutti i tributi comunali;

Visto l'art. 56 della L. 142/90 come recepito dalla L.R. 48/91 e modificato dall'art. 13 della L.R. 23/12/2000 n. 30 ai sensi del quale compete al responsabile del procedimento di spesa adottare apposita determinazione a contrattare contenente:

- a) il fine che l'Ente intende perseguire;
- b) l'oggetto del contratto specificato mediante progetto, perizia o preventivo;
- c) le clausole ritenute essenziali espresse in capitolati o fogli patti e condizioni;
- d) le modalità di scelta del contraente conformi alle disposizioni regolamentari o di legge;
- e) la forma contrattuale;

Visti:

- il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali" e, in particolare:

l'articolo 107 che assegna ai dirigenti la competenza in materia di gestione, ivi compresa la responsabilità delle procedure di gara e l'impegno di spesa e l'articolo 109, comma 2, che assegna le funzioni dirigenziali ai responsabili di servizi specificamente individuati;

l'articolo 151, comma 4, il quale stabilisce che le determinazioni che comportano impegni di spesa sono esecutivi con l'apposizione, da parte del responsabile del servizio finanziario del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria;

gli articoli 183 e 191, sulle modalità di assunzione degli impegni di spesa;

l'articolo 192, che prescrive la necessità di adottare apposita determinazione a contrattare per definire il fine, l'oggetto, la forma, le clausole ritenute essenziali del contratto che si intende stipulare, le modalità di scelta del contraente e le ragioni che ne sono alla base;

l'art. 147-bis, in tema di controlli di regolarità amministrativa e contabile;

- l'articolo 3 della legge 136/2010, in tema di tracciabilità di flussi finanziari;

- il decreto legislativo Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, di seguito denominato d.lgs 50/2016 e, in particolare:

l'articolo 30, sui principi per l'aggiudicazione e l'esecuzione di appalti e concessioni sugli appalti di forniture e servizi sotto la soglia comunitaria;

l'articolo 35 sulle soglie di rilevanza comunitaria e metodi di calcolo del valore stimato degli appalti;

l'articolo 36 sui contratti sotto soglia;

l'articolo 32 sulle fasi delle procedure di affidamento;

l'articolo 33 sui controlli sugli atti delle procedure di affidamento;

l'articolo 95 sui criteri di aggiudicazione;

l'articolo 80 sui motivi di esclusione;

l'articolo 29 sui principi in materia di trasparenza;

Dato atto che sono stati aboliti gli articoli dal 271 al 338 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, che riguardano le acquisizioni di forniture e servizi e le acquisizioni in economia;

Considerato, in tema di qualificazione della stazione appaltante, quanto segue:

a) non è ancora vigente il sistema di qualificazione, previsto dall'articolo 38 del d.lgs 50/2016;

b) nel caso di specie, trattandosi di affidamento di importo inferiore ai 40.000 euro, trova applicazione l'articolo 37, comma 1, del d.lgs 50/2016, ai sensi del quale “ *Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all'acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza* ”;

Rilevato, pertanto, che non ricorrono comunque gli obblighi di possesso della qualificazione o di avvalimento di una centrale di committenza o di aggregazione con una o più stazioni appaltanti aventi la necessaria qualifica, ai sensi dell'articolo 37, commi 2 e 3, del d.lgs 50/2016;

Atteso che l'art. 37, comma 1, del D. Lgs 50/2016 fa salvi “*gli obblighi di utilizzo e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa*”.

Preso atto, pertanto, che viene confermato l'attuale sistema, da ultimo modificato dalla legge n. 208/2015, sugli obblighi di utilizzare il Mepa o altri strumenti telematici di acquisizione, nonché le convenzioni Consip, norme che non risultano, infatti, abrogate dall'art. 217 del codice;

Atteso che non risulta, in particolare, abrogato il comma 3 dell'art. 23-ter del d.l. 90/2014 aggiunto dalla legge di stabilità 2016, secondo cui è fatto salvo quanto previsto “*dall'art. 26, comma 3, della legge 23 dicembre 1999, n.488, l'articolo 1, comma 450, della legge 27 dicembre 2006, n.296, e l'articolo 9, comma 3 del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66*”; in

pratica, i comuni pur potendo procedere autonomamente agli appalti di importo inferiore a 40.000 euro debbono, comunque, rispettare tutta la normativa in materia di acquisti elettronici, che pone obblighi di ricorso al Mepa, obblighi di approvvigionamento tramite le convenzioni Consip (art. art. 9, comma 3, del d.l. 66/2014 e Dpcm 24.12.2015 pubblicato in GURI n. 32 del 9.2.2016, che entrerà in vigore il 13.8.2016) o delle centrali regionali e, nel caso di mera facoltà di utilizzare tali strumenti, obblighi di raffronto dei parametri prezzo-qualità;

Considerato che non sono attualmente in corso presso la società concessionaria del Ministero dell'Economia e delle Finanze per i servizi informativi pubblici (Consip S.p.a.), convenzioni per la prestazione che si intende acquisire alle quali poter eventualmente aderire;

VERIFICATO che ai sensi dell'articolo **36, comma 6 del DECRETO LEGISLATIVO 18 APRILE 2016, N. 50**, il Ministero dell'Economia e delle Finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle Stazioni Appaltanti il Mercato Elettronico delle Pubbliche Amministrazioni e, dato atto, pertanto che sul M.E.P.A. si può acquistare con ordine diretto (OdA) o con richiesta di offerta (RdO);

STABILITO quindi di procedere attraverso il M.E.P.A. tramite richiesta di offerta (RdO) con gara al prezzo più basso, con l'importo a base di gara di €. 22.500,00 al netto dell'IVA, consultando le ditte presenti per le caratteristiche del servizio di cui trattasi;

Stabilito di procedere, appunto, mediante affidamento diretto e non attraverso le procedure ordinarie delle quali, comunque, ai sensi del citato articolo 36, comma 2, del d.lgs 50/2016 è possibile avvalersi, poiché la scelta della procedura mediante affidamento diretto che si attiva col presente provvedimento garantisce adeguata apertura del mercato e l'individuazione dell'operatore economico in modo da non ledere, bensì attuare, i principi enunciati dall'articolo 30 del d.lgs 50/2016, così da rispettare il presupposto per non avvalersi delle procedure ordinarie, nel rispetto, appunto, dei principi generali codicistici;

Visto che la motivazione per procedere all'affidamento diretto è la seguente:

- a) il principio di economicità è garantito dalla circostanza che la fissazione dell'importo a base della negoziazione è stato determinato non mediante un confronto diretto tra Comune ed affidatario, ma sulla base del prezzo riferito all'anno precedente per il medesimo servizio di supporto per la gestione dei tributi locali;
- b) il principio dell'efficacia viene rispettato, perché l'affidamento non è assegnato in ragione della convenienza del prestatore, ma per rispondere alle esigenze tecniche del Comune, che attraverso l'esecuzione del contratto colma il fabbisogno della gestione dei tributi, permettendo dunque di rendere il servizio in modo corretto e puntuale, a beneficio dell'utenza;
- c) il principio della tempestività viene assicurato perché l'acquisizione della prestazione avviene nei termini previsti per acquisire il servizio, necessari ai fini dell'efficace erogazione dei servizi, come rilevato sopra;
- d) il principio della correttezza viene rispettato, garantendo che il contraente non sia individuato attraverso una scelta apodittica o dando luogo nei suoi confronti ad un privilegio, bensì consentendo a tutti i soggetti interessati a negoziare con il Comune, a parità di condizioni: tutti i soggetti che manifestano l'interesse a negoziare sono compulsati da un medesimo avviso che pone per tutti identiche condizioni e con essi si negozia sulla base di un univoco invito a presentare offerte;
- e) il principio della libera concorrenza viene rispettato, perché ci si avvale del MePa, strumento che garantisce la libera concorrenza, così come regolamentato dalle norme vigenti;

f) il principio di non discriminazione viene garantito sia rispettando il principio di correttezza, sia rispettando il principio della libera concorrenza, sia perché non sono previsti requisiti posti ad escludere particolari categorie di imprese, ma si rispetta, al contrario, anche l'indicazione posta dal d.lgs 50/2016, di aprire il mercato alle piccole e medie imprese, visto, per altro, che si utilizzano i sistemi di individuazione degli operatori economici previsti dal MePA;

g) il principio della trasparenza viene garantito sia dal rispetto degli specifici obblighi di pubblicità posti dall'articolo 36 del d.lgs 33/2013 nonché dall'articolo 29 del d.lgs 50/2016;

h) il principio della proporzionalità è garantito da un sistema di individuazione del contraente snello, che non richiede requisiti eccessivi e documentazione ed oneri eccessivi;

i) il principio della pubblicità viene garantito precisando che, nel caso di specie, non sono indicate dal codice dei contratti specifiche modalità;

Rilevato che i principi di cui sopra sono integralmente garantiti e rispettati mediante il ricorso al MePA gestito dalla Consip, in quanto l'apertura iniziale del mercato è assicurata dall'accreditamento degli operatori economici nel mercato elettronico da parte della Consip, mentre la negoziazione è assicurata dalla selezione dell'offerta mediante la negoziazione avviata attraverso il sistema della Richiesta d'Offerta, inviata ad almeno 5 operatori economici; Rilevato che ai sensi dell'articolo 36, comma 6, secondo periodo, del d.lgs 50/2016 *“ per lo svolgimento delle procedure di cui al presente articolo le stazioni appaltanti possono procedere attraverso un mercato elettronico che consenta acquisti telematici basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica. Il Ministero dell'economia e delle finanze, avvalendosi di CONSIP S.p.A., mette a disposizione delle stazioni appaltanti il mercato elettronico delle pubbliche amministrazioni ”*, sicché si può affermare:

1) Il mercato elettronico, propriamente, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera bbbb), del d.lgs 50/2016 è uno strumento di acquisto e di negoziazione che consente acquisti telematici per importi inferiori alla soglia di rilievo europeo basati su un sistema che attua procedure di scelta del contraente interamente gestite per via telematica. Tale sistema di acquisto, poi si distingue in:

a) «strumenti di acquisto», regolati dalla successiva lettera cccc) come “strumenti di acquisizione che non richiedono apertura del confronto competitivo”. Rientra tra gli strumenti di acquisto (numero 3) della lettera cccc) “il mercato elettronico realizzato da centrale di committenza nel caso di acquisti effettuati a catalogo”, cioè mediante ordine di acquisto diretto;

b) «strumenti di negoziazione», regolati dalla successiva lettera dddd) come “strumenti di acquisizione che richiedono apertura del confronto competitivo”. Rientrano tra gli strumenti di negoziazione (numero 3 della lettera dddd) “il mercato elettronico realizzato da centrali di committenza nel caso di acquisti effettuati attraverso confronto concorrenziale”, cioè mediante richiesta d'offerta.

2) il comma 6 dell'articolo 36 non chiarisce quali strumenti attuativi del “mercato elettronico” si possono utilizzare, se gli “strumenti di acquisto”, oppure se gli “strumenti di negoziazione”. Sotto la soglia dei 40.000 euro appare dunque possibile anche avvalersi della richiesta d'offerta;

Ritenuto, in merito al criterio di gara, di avvalersi del criterio del minor prezzo, valevole anche per lo strumento della RdO nell'ambito del MePA nel caso di specie ammissibile ai sensi dell'articolo 95, comma 4, - lettera c) trattandosi di fornitura/servizio di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35 del d.lgs 50/2016, caratterizzati da elevata ripetitività;

Rilevato che sono stati condotti accertamenti volti ad appurare l'esistenza di rischi da interferenza nell'esecuzione dell'appalto in oggetto e che non sono stati riscontrati i suddetti rischi, pertanto non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI

Dato atto che per la categoria merceologica cui è riconducibile il *servizio per il quale si procede*:

- non sono stati pubblicati dall'Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito ANAC) i prezzi di riferimento ai sensi dell'art. 9 del D.L. 24 aprile 2014, n. 66;

Dato atto che il responsabile del procedimento ha acquisito, presso il sistema gestito dall'ANAC, il seguente codice identificativo della gara (CIG): Z191A8A654;

Preso atto che non essendo stato approvato il bilancio di previsione per l'anno 2016 entro il 30.04.2016, ai sensi dell'art. 163 del D.Lgs 18/8/2000 n. 267 come sostituito dall'art. 74, comma 1, n. 12), D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, aggiunto dall'art. 1, comma 1, lett. aa), D.Lgs. 10 agosto 2014, n. 126 e del punto 8 del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria, Allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, è consentita esclusivamente una gestione provvisoria nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato per l'esercizio cui si riferisce la gestione provvisoria solo per far fronte a obbligazioni già assunte, a obbligazioni derivanti da provvedimenti giurisdizionali esecutivi e ad obblighi speciali tassativamente regolati dalla legge, al pagamento delle spese di personale, di residui passivi, di rate di mutuo, di canoni, imposte e tasse, ed, in particolare, limitata alle sole operazioni necessarie per evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente;

Ritenuto di dover provvedere in merito;
P.Q.S.

Determina

1)- di approvare la premessa quale parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;

2) - DI PROCEDERE, per i motivi esposti in premessa, all'affidamento del servizio indicato in premessa attraverso il M.E.P.A., con richiesta di offerta (RdO), consultando almeno 5 operatori economici presenti per le caratteristiche del servizio di cui trattasi, con aggiudicazione determinata applicando il criterio del prezzo più basso sull'importo a base di gara di €. 22.500,00 al netto dell'IVA, riscontrato sulla base del costo dell'anno precedente per il medesimo servizio di supporto per la gestione dei tributi locali, alle condizioni indicate nella lettera di invito (allegato "A") e capitolato d'oneri del servizio (Allegato "B"), allegati al presente provvedimento, che si approvano;

3. Di dare atto, altresì, che in sede di assegnazione delle somme necessarie per la presente fornitura con deliberazione della Giunta Comunale n. 66 del 08.03.2016 si è provveduto a prenotare, ai sensi dell'art. 183, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000 e del punto 5.4 del principio contabile applicato alla contabilità finanziaria Allegato 4/2 al D.Lgs. n. 118/2011, le somme di seguito indicate:

Importo	Missione	Programma	Titolo	Capitolo	impegno	Esercizio
21.594,00	1	4	1	10140305/1	412/16	2016
5.856,00	1	4	1	10150301/1	413/16	2016

4. Di far presente che la spesa prenotata, nei limiti dei corrispondenti stanziamenti di spesa dell'ultimo bilancio approvato, è autorizzata dal disposto di cui all'art. 163, comma 2, del D. Lgs 267/2000 trattandosi di spesa necessaria ad evitare che siano arrecati danni patrimoniali certi e gravi all'ente.

5. Di dare atto che ai fini del controllo preventivo di cui all'art. 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa è attestata dal parere favorevole reso dallo scrivente dirigente con la sottoscrizione del presente provvedimento.

6. Di dare atto, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e dal relativo regolamento comunale sui controlli interni che dal presente atto derivano solo riflessi diretti conseguenti alla prenotazione dell'impegno sulla situazione economico finanziaria o sul patrimonio dell'ente e che, pertanto, sono stati acquisiti il parere di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria da parte del dirigente del dirigente del Settore finanziario, pareri, allegati al presente atto per costituirne parte integrante e sostanziale.

7. Di dare atto, altresì, ai sensi ai sensi dell'art. 9 del D.L. 78/2009, convertito dalla legge 102/2009 e dell'art. 183, comma 8, del TUEL, della compatibilità del programma dei pagamenti conseguenti alla prenotazione del presente impegno di spesa, con i relativi stanziamenti di bilancio di cassa e con le regole di finanza pubblica.

8. Di rendere noto che, ai sensi dell'art. 31 del D. Lgs 50/2016 e dell'art. 3 della Legge n. 241/1990 e successive modifiche ed integrazioni, il Responsabile del procedimento è l'Avv. Giovanni Scoma.

9. Di prendere atto che il contratto conseguente al presente provvedimento non è soggetto al termine dilatorio previsto dall'articolo 32, comma 10. del d.lgs 50/2016, poiché si tratta di acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico.

10. Di dare atto, ai sensi dell'articolo 29 del d.lgs 50/2016 che:

a) tutti gli atti relativi alla procedura in oggetto saranno pubblicati e aggiornati sul profilo del committente, nella sezione "Amministrazione trasparente", all'indirizzo www.comune.ribera.ag.it con l'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33;

b) al fine di consentire l'eventuale proposizione del ricorso ai sensi dell'articolo 120 del codice del processo amministrativo, sono altresì pubblicati, nei successivi due giorni dalla data di adozione dei relativi atti, il provvedimento che determina le esclusioni dalla procedura di affidamento e le ammissioni all'esito delle valutazioni dei requisiti soggettivi, economico-finanziari e tecnico-professionali;

c) non si pubblica la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei suoi componenti, in quanto non è necessario costituirli;

d) nella stessa sezione sono pubblicati anche i resoconti della gestione finanziaria del contratto al termine della sua esecuzione;

e) i medesimi atti, nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 53, del d.lgs 50/2016 saranno, altresì, pubblicati secondo quanto previsto dall'articolo 29 del d.lgs 50/2016;

Ribera lì

Il Responsabile del Procedimento
F.to Avv. Giovanni Scoma

Il Dirigente
F.to Dott. Raffaele Gallo



COMUNE DI RIBERA
Libero Consorzio Comunale di Agrigento

Oggetto: Affidamento per la fornitura del servizio gestionale IUC e tributi minori anno 2016
CIG n. Z191A8A654

**PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE ATTESTANTE LA COPERTURA
FINANZIARIA**

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO

In relazione al disposto di cui agli artt. 53 e 55, comma 5, della legge 8/6/1990, n.142 recepiti dall'art. 1, comma 1, lett. i), della legge regionale 11 dicembre 1991, n. 48, dell'art. 13 della L.R. 3 dicembre 1991, n. 44 e degli artt. 49, 147 bis, comma 1 e 153, comma 5, del Decreto Legislativo n° 267 del 18 agosto 2000 e s.m.i.;

ESPRIME

parere favorevole in ordine alla regolarità contabile e

ATTESTA

la copertura finanziaria della spesa prevista nella presente determinazione che, pertanto, in data odierna diventa esecutiva, in relazione alle disponibilità effettive esistenti negli stanziamenti di spesa mediante l'assunzione dei seguenti impegni contabili, regolarmente registrati ai sensi dell'art. 191, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

Impegno: 412/16

Importo: € 21.594,00

Missione : 1

Programma : 4

Titolo: 1

Capitolo: 10140305/1

Esercizio : 2016

Impegno: 413/16

Importo : € 5.856,00

Missione : 1

Programma : 4

Titolo: 1

Capitolo: 10140301/1

Esercizio : 2016

Ribera lì

IL DIRIGENTE DEL SETTORE FINANZIARIO
F.to Dott. Raffaele Gallo